



REPUBBLICA ITALIANA
Università degli Studi di Napoli
“PARTHENOPE”

80133 NAPOLI, 10 MARZO 2008
Via Ammiraglio Acton, 38
COD. FISC. 80018240632
PART. IVA 01877320638

Prot. n. 5853 /Pos. III Rip. - Rag.

Ai Presidi di Facoltà
Ai Direttori dei Dipartimenti
Al Direttore del Centro di Servizi Villa Doria d'Angri
Al Direttore del Centro Orientamento e Tutorato
Al Direttore del Centro di Servizio di Ateneo per le
sperimentazioni nelle discipline biologiche,
chimiche, fisiche e mediche
Al Responsabile del Centro di Servizio di Ateneo per
i rapporti tra le Facoltà e i Dipartimenti
Al Direttore del Centro di Calcolo
Al Dirigente della I Ripartizione
Al Dirigente della III Ripartizione
Al Direttore della Biblioteca Centrale
Ai Capi degli Uffici Amministrativi
Ai Segretari Amministrativi dei Dipartimenti
Ai Responsabili Amministrativi dei Centri
LORO SEDI

Oggetto: *Incarichi di collaborazione – Aggiornamenti derivanti dalla legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) –Requisiti soggettivi, pubblicità, efficacia e limiti di spesa.*

La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008), con decorrenza dal 1 gennaio 2008, ha apportato significative modifiche alla normativa relativa al conferimento di incarichi di collaborazione nella pubblica amministrazione (collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni professionali e collaborazioni occasionali).

Alla luce degli effetti conseguenti alle integrazioni e modifiche legislative appare utile - nelle more del processo di modifica del vigente *Regolamento di Ateneo per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo* (emanato con D.R. n. 104 del 06.02.2006 e modificato con D.R. n. 979 del 28.12.2006) – diramare prime istruzioni circa il conferimento di incarichi di lavoro autonomo (co.co.co, collaborazione professionale e collaborazione occasionale) soprattutto avuto riguardo alla pubblicità degli incarichi, ai requisiti soggettivi dei prestatori d'opera e ai limiti di spesa.

Nel seguito si riportano le principali innovazioni:

art. 3, comma 76, Legge Finanziaria 2008

introduce una modifica all'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001, prevedendo tra i presupposti di legittimità per il conferimento degli incarichi, che i medesimi siano conferiti ad “esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria”. Ad ogni buon fine si riproduce il testo dell'articolo 7, commi 6 e seguenti:

"6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti: (comma così sostituito dall'articolo 32, comma 1, legge n. 248 del 2006, poi modificato dall'articolo 3, comma 76, legge n. 244 del 2007)

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;**
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;**
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;**
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.**

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. (comma così sostituito dall'articolo 32, comma 1, legge n. 248 del 2006)

6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6. (comma così sostituito dall'articolo 32, comma 1, legge n. 248 del 2006)

6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144. (comma introdotto dall'articolo 3, comma 76, legge n. 244 del 2007) "

Il Dipartimento della Funzione Pubblica – U.P.P.A., relativamente al requisito soggettivo relativo alla qualificazione degli incaricati quali *"esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria"*, ha fornito chiarimenti affermando, con parere n. 05/08 del 21/1/2008, che *"l'utilizzo dell'espressione esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, deve far ritenere quale requisito minimo necessario il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente"* e, con parere n. 10/08 del 28/1/2008, che *"non sono tuttavia da escludere altre specializzazioni frutto di percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, in aggiunta alla laurea triennale"*.

Si invitano i responsabili delle strutture interessate all'osservanza delle prescrizioni normative sopra richiamate come ribadite dal Dipartimento della Funzione Pubblica – U.P.P.A. con il citato parere n. 10/08 del 28/1/2008, nonché alla puntuale osservanza delle disposizioni di cui alle lettere **a**, **b**, **c**, **d**, dell'articolo 7, comma 6 del D.L.vo 165/2001, come sopra riportate.

Si precisa che l'inosservanza di tali disposizioni rende illegittimo il conferimento dell'incarico ed è causa di responsabilità amministrativa e contabile.

Inoltre, sulla base della portata di carattere generale delle disposizioni di cui al comma 6bis, dell'art. 7 D. L.vo. 165/2001, si ribadisce l'obbligo di avviare procedure comparative, previa pubblicazione di bando/avviso, sia con riguardo al conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa sia con riguardo al conferimento di incarichi di collaborazione professionale e collaborazione occasionale. Le strutture interessate avranno quindi cura di predisporre gli avvisi e procedere alla valutazione dei candidati attraverso valutazione comparativa.

Fatti salvi i tempi di pubblicazione del bando per le collaborazioni coordinate e continuative di cui al Reg. *di Ateneo per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo*, all'avviso per le collaborazioni occasionali e professionali deve essere data pubblicità con l'affissione, per almeno 10 giorni, all'albo dell'Università, e con l'inserimento nel sito web dell'Ateneo alla pagina dedicata agli 'incarichi di collaborazione'.

Si allega alla presente circolare un esempio di Avviso (all. 1) per le collaborazioni professionali e le collaborazioni occasionali.

Si precisa inoltre che lo schema di avviso per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, allegato al *Regolamento di Ateneo per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo* (emanato con D.R. n. 104 del 06.02.2006 e modificato con D.R. n. 979 del 28.12.2006), deve essere integrato a cura dei responsabili delle strutture conferenti tali incarichi della narrativa in premessa contenuta nell'allegato 1 della presente circolare.

art. 3, commi 18, 54, Legge Finanziaria 2008

introducono nuove disposizioni circa la pubblicità dei conferimenti degli incarichi di collaborazione

il comma 18 introduce nell'ordinamento una clausola di efficacia dei contratti di consulenza disponendo che *"I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante."*

il comma 54 introduce una modifica all'art. 1, comma 127 della legge 662/1996 che nella stesura vigente stabilisce che *"Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto".*

Ne consegue che tutti gli incarichi a collaboratori esterni soggiacciono agli obblighi di pubblicità la cui omissione determina in generale responsabilità erariale e, per i contratti per attività di tipo consulenziale l'inefficacia degli stessi.

Allo scopo di ottemperare alle richiamate previsioni legislative in tema di pubblicità dei conferimenti di incarichi di collaborazione (co.co.co., collaborazioni professionali e collaborazioni occasionali) - e con l'obiettivo di assicurare l'economicità dell'azione amministrativa - **si dispone che i responsabili delle strutture conferenti gli incarichi di cui trattasi abbiano cura di trasmettere al Centro di Calcolo l'elenco dei conferimenti** antecedentemente alla stipula del contratto ovvero eccezionalmente prima dell'inizio di svolgimento delle attività del collaboratore qualora sia contrattualmente previsto il differimento dell'avvio delle attività.

Si richiede ai responsabili delle strutture interessate la massima attenzione nell'attuazione di tale disposizione e della tempistica indicata atteso che parallelamente all'obbligo di pubblicità degli incarichi di collaborazione - e quindi relativa efficacia - coesiste l'obbligo delle comunicazioni dei datori di lavoro ai centri per l'impiego di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legge n. 510 del 1996, come sostituito dal comma 1180 dell'articolo unico della legge n. 296 del 2006 (v. precedenti Circolari D.A. e UPTA n. 4652 del 25.02.08 e n. 5116 del 29.02.08).

Si precisa che **l'inosservanza di tali disposizioni rende illegittimo il conferimento dell'incarico ed è causa di responsabilità amministrativa e contabile.**

L'elenco deve essere trasmesso su file elettronico al Centro di Calcolo, ai fini della pubblicazione sulla pagina del sito istituzionale dell'Ateneo dedicata agli 'incarichi di collaborazione' e dovrà contenere: Nominativo, Tipo di prestazione (collaborazione occasionale, collaborazione professionale e co.co.co), Oggetto incarico e descrizione (consulenza, studio, ricerca, altro), Data inizio attività, Data fine attività, Ammontare lordo del compenso. Il file così redatto sarà pubblicato in corrispondenza del relativo bando.

art. 3, comma 80, Legge Finanziaria 2008

Il comma 80, con effetto dall'anno 2008, limita ulteriormente, anche dal punto di vista economico, la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa riducendo la percentuale al 35% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003 a valere sul Fondo di Finanziamento Ordinario.

Inoltre per l'anno 2008 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 57 della legge 266/2005 Finanziaria 2006.

Per quanto sopra, ai fini del rispetto del suddetto limite, **è fatto divieto alle Strutture in indirizzo di conferire incarichi di collaborazione la cui spesa risulti gravare direttamente o indirettamente a carico del Fondo di Finanziamento Ordinario dell'Ateneo.**

Di converso, le SS.LL., in applicazione del comma 188 della Legge Finanziaria 2006, potranno stipulare contratti di collaborazione per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico del Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università, secondo le disposizioni e le modalità di cui alla presente circolare.

Ulteriori comunicazioni

Sono escluse dalle disposizioni di cui alla presente circolare i contratti di collaborazione per le attività didattiche integrative.

Ad integrazione della citata Circolare UPTA n. 5116 del 29.02.2008 si precisa che non sono soggetti all'obbligo di comunicazione al Centro per l'Impiego i rapporti relativi alle collaborazioni professionali.

Le disposizioni di cui alla presente circolare sono di immediata efficacia in applicazione di norme legislative cogenti e prevalgono su eventuali diverse previsioni contenute nel *Regolamento di Ateneo per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo* (emanato con D.R. n. 104 del 06.02.2006 e modificato con D.R. n. 979 del 28.12.2006).

Per eventuali informazioni è possibile contattare:

- ✓ Ufficio Personale Tecnico Amministrativo: dott.ssa Alessia Ricciardi tel. 5275;
- ✓ Ufficio Ragioneria: dott. Alfonso Borgogni tel. 5103.

f.to II Direttore Amministrativo
(dott. Enrico De Simone)

AVVISO PUBBLICO PER PROCEDURA VALUTAZIONE COMPARATIVA PER AFFIDAMENTO A TERZI ESTRANEI ALL'UNIVERSITA' DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE

- Vista la Legge n. 168/89,
- Visto il D.L. n. 223 del 4 Luglio 2006, così come convertito dalla Legge n. 248 del 4 agosto 2006;
- Visto l'articolo 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che dispone: "Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria";
- Visto l'articolo 7 comma 6-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 32 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 e così come convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, in cui si prevede che "le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione";
- Visto il "Regolamento *Regolamento di Ateneo per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo* (emanato con D.R. n. 104 del 06.02.2006 e modificato con D.R. n. 979 del 28.12.2006);
- Vista la Circolare n. del _____ (inserire estremi della presente circolare)

E' INDETTA

una procedura di valutazione per il conferimento di un incarico di collaborazione a favore della Struttura _____ per l'attività _____ da svolgersi sotto la guida del Prof./Dott. _____ nell'ambito del Progetto _____

Art. 1

La procedura di valutazione comparativa, per _____ (indicare titoli + colloquio, titoli) è intesa a selezionare un soggetto disponibile a stipulare un contratto di diritto privato per il conferimento del seguente incarico di collaborazione per svolgere l'attività di _____ a favore della struttura sopraindicata. In particolare il collaboratore dovrà:

Art. 2

La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione, in via non esclusiva.

Art. 3

La collaborazione prevede un corrispettivo complessivo di Euro _____ al lordo di ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del Collaboratore. La collaborazione avrà inizio il _____ e terminerà il _____.

Art. 4

I requisiti di ammissione alla presente valutazione sono [tra cui obbligatoriamente "particolare e comprovata specializzazione universitaria" (art 3 comma 76 legge finanziaria 2008)]:

Art. 5

La selezione viene effettuata sulla base della valutazione dei _____ (indicare curricula+colloquio, curricula) nell'ambito delle competenze maturate nel campo oggetto dell'attività. Il punteggio riservato ai titoli è _____. Il punteggio riservato al colloquio è _____.

Art. 6

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto lavorativo.

Art. 7

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro e non oltre il _____ presso _____ (indicare la Struttura presso la quale far pervenire la documentazione) allegando alla stessa dichiarazione dei titoli di studio posseduti, curriculum vitae aggiornato nonché e quant'altro si ritenga utile in riferimento ai titoli valutabili.

Art. 8

La Commissione, composta di tre esperti, coadiuvata da un segretario verbalizzante, nominata dal responsabile della struttura, formula la graduatoria di merito in base ai criteri sopraindicati.

A parità di votazione totale precede il candidato più giovane di età.

Art. 9

Al collaboratore dichiarato vincitore verrà fatto sottoscrivere un contratto di collaborazione, salvo revoca o non approvazione del finanziamento alla base del progetto di cui sopra.

Art. 10

In applicazione del D.Lgs. 196/03 si informa che l'Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del rapporto con l'Università, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Il Responsabile del Progetto/Contratto

Il Direttore della Struttura
